



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PARTE NORMATIVA

Anno Scolastico 2019/2020

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto

1. Il presente contratto è sottoscritto fra l'Istituzione Scolastica autonoma denominata Istituto Comprensivo Statale "D. Alighieri", avente sede in Val di Zoldo (BL), Piazza D. Alighieri, 1, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore, ed i rappresentanti delle RSU, sulla base di quanto previsto dai CCNL della scuola 2006/2009, e 2016/2018, dal Decreto Legislativo 29/93, dal Decreto Legislativo 396/97, dal Decreto Legislativo 80/98, dal CCNL della scuola 15/02/2001, dalla Legge 300/70 e dal CCNQ 7 agosto 1998, dalle sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008, di cui agli art. 62 e 85 del CCNL 2006/2009, degli artt. 34, 54 c. 1, 54 c. 3-quinques e 65 del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, della Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 e del D.L.vo 1° agosto 2011 n. 141 e si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e hanno validità fino al 31 agosto 2021. Nel caso almeno una delle due parti non presenti una nuova piattaforma entro i 15 giorni successivi la scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno scolastico.
3. Le parti riconoscono che quanto stabilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni, mediante accordo tra le parti, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa primaria di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
6. Sarà cura del Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, affiggere copia integrale del presente contratto nelle bacheche sindacali della scuola.

Articolo 2

Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non siano trascorsi almeno dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

CAPO II RELAZIONI SINDACALI

Articolo 3

Composizione delle delegazioni

1. Secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 parte III del CCNL della scuola 2006/2009 e dall'accordo quadro 7 agosto 1998, le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

- per la parte pubblica dal Dirigente Scolastico;



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

- per le organizzazioni sindacali dalle RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, come previsto dall'Accordo quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione della RSU.

2. Il Dirigente Scolastico può avvalersi dell'assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sulle materie di contrattazione che rivestono carattere contabile.

Articolo 4

Rispetto delle competenze

1. Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali sono rispettate le competenze degli OO.CC. (Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti), del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
2. La deliberazione del Consiglio di Istituto, prevista dall'art. 86 del CCNL 24 luglio 2003, costituisce atto di indirizzo vincolante per il Dirigente Scolastico.

Articolo 5

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali l'Istituto:

- ✓ persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- ✓ migliora la qualità delle decisioni assunte;
- ✓ sostiene la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- a) partecipazione;
- b) contrattazione integrativa.

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- a) informazione;
- b) confronto;
- c) organismi paritetici di partecipazione.

5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola. Gli esperti di fiducia della RSU possono essere indicati anche da singoli componenti.

Articolo 6

Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, le RSU comunicano al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con le RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali. In ogni caso, nelle materie di cui all'art. 6 del CCNL e in base a quanto disposto nello stesso



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

articolo, la proposta contrattuale deve essere formalizzata entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 15 settembre.

3. L'invito da parte del Dirigente Scolastico va effettuato con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sette giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

4. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto. Se le parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il 30 novembre, le questioni controverse potranno essere sottoposte alla commissione di cui all'art. 4 comma 4 lettera d) del CCNL 2006/2009, che fornirà l'opportuna assistenza.

5. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie oggetto di discussione.

Articolo 7

Contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

3. Il contratto collettivo integrativo - parte normativa - ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo (c.d. contratto collettivo integrativo - parte economica) possono essere negoziati con cadenza annuale.

4. L'Istituto convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito la propria delegazione.

5. Fermi restando i principi dell'autonomia, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.

6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento l'Istituto può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

7. Sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto le materie previste dall' art. 6 del CCNL 2006/2009, di seguito elencate:

- ✓ l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- ✓ i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- ✓ i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- ✓ i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- ✓ i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- ✓ criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- ✓ i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

✓ riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

8. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola, né risultare in contrasto con vincoli risultanti da Contratti Collettivi Nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 40, c. 3, D.Lgs. 165/2001).

Articolo 8

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di confronto:

- ✓ l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- ✓ i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- ✓ i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- ✓ la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Articolo 9

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.

2. L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Istituto, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.

3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. loro attivazione.

4. Sono oggetto di informazione preventiva:

- ✓ le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- ✓ criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, in appositi incontri, l'informazione quindici giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.

3. Ricevuta l'informazione, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di avviare una procedura di concertazione, che ha inizio entro cinque giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

4. La procedura di concertazione si conclude entro dieci giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

CAPO III DIRITTI SINDACALI

Articolo 10 Attività sindacale

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle RSU tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica.
2. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. Al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, per motivi di ordine sindacale, in via eccezionale e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, alle RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice (per la quantità minima indispensabile di copie).
4. Al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, alle RSU è altresì quotidianamente garantito l'uso gratuito dei PC e della stampante della sala insegnanti, compreso il libero accesso ad Internet e l'utilizzo della posta elettronica per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato. Su richiesta, l'Istituto fornirà una casella di posta elettronica dedicata sul dominio zoldoscuola.eu, denominata rsu@zoldoscuola.eu.
5. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione l'Albo Sindacale on line, l'Albo Sindacale n. 5 situato all'esterno del laboratorio di chimica e l'Albo Sindacale n. 9 situato in sala insegnanti (vicino all'ingresso), di cui sono responsabili. Ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi effetto di legge.

Articolo 11 Assemblea in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché n. 1 unità di personale collaboratore scolastico per sede e n. 1 assistente amm.vo non potranno partecipare all'assemblea. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
6. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

Articolo 12

Permessi sindacali retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Essendo per l'a.s. 2019/2020 il personale a T.I. costituito da 19 unità, il contingente orario è pari a 8 ore, 4 minuti e 30 secondi.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno un giorno prima) al Dirigente Scolastico.

Articolo 13

Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto.
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. La scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Articolo 14

Contingenti minimi del Personale ATA in caso di sciopero

1. Secondo quanto definito dalla Legge 146/90, dalla Legge 83/2000, dal CCNL della Scuola 29/11/2007 art. 8 comma 9 lettera b), si conviene che in caso di sciopero del Personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

- svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: mantenimento in servizio di n° 1 Assistente Amministrativo, e n° 2 Collaboratore Scolastici;
- pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: mantenimento in servizio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.

2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori.

3. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico consegna alle RSU ed invia alla Direzione Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

4. I Dipendenti precettati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 3, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

CAPO IV

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Articolo 15

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Le RSU designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunicano il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola art. 73 CCNL 2006/2009.
2. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verranno fornite in modo continuativo e sistematico tutte le informazioni e tutta la documentazione relativa alla sicurezza dell'istituto sia su richiesta formale, sia su richiesta informale
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verrà avviato, se necessario, alla formazione specifica come previsto dall'art. 19 comma 1 lettera g) della Legge. 626/94.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

4. In relazione alla sua funzione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà usufruire di permessi fino ad un massimo di 40 ore annue, su semplice richiesta con almeno un giorno di preavviso. In caso di emergenza con comunicazione diretta al Dirigente scolastico o, in sua assenza, al DGSA.
5. Il Dirigente scolastico, individuato ai sensi del Decreto Ministeriale 292/96, assolverà agli obblighi imposti dal D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D.L.vo 3 agosto 2009 n. 106, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Le attribuzioni del rappresentante sono quelle previste dall'art. 18 e 19 del D.lgs. 626/94, e concordate a solo titolo esplicativo nell'art. 73 comma 2 del CCNL.
7. Per l'anno scolastico 2019/20, in assenza di personale formato e fino all'individuazione definitiva, assume il ruolo di RLS la Sig.ra Lazzarin Loredana.

SAR

CAPO V FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Articolo 16 Accordo annuale sull'utilizzo del Fondo dell'istituzione scolastica

1. All'inizio di ogni anno scolastico, viene stipulato un apposito accordo annuale per determinare i criteri e le modalità per l'assegnazione del Fondo dell'istituzione scolastica, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore.
2. L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:
 - le competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell'attività programmata;
 - la disponibilità all'assolvimento di particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o aggiuntivo;
 - l'anzianità di servizio, in relazione alla continuità di servizio prestato in un determinato incarico di lavoro;
 - l'anzianità di servizio in relazione alla continuità di servizio prestato nella scuola di titolarità:
2. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse e/o si manifestassero diverse esigenze, si procederà alla verifica dell'accordo annuale.

Articolo 17 Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del Fondo dell'istituzione scolastica sono quelle stabilite dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.
2. Nel caso le risorse economiche risultino insufficienti rispetto alle attività proposte, le RSU procederanno alla loro assegnazione valutando le priorità espresse dal Collegio dei Docenti sulla base dei criteri da esso stabiliti.

Articolo 18 Suddivisione delle risorse

1. La suddivisione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o extracurricolari stabilite dal PTOF.

Articolo 19 Funzioni istituzionali

1. Le funzioni di fiduciario di sede (plesso, succursale, sezione staccata), quelle previste dal Decreto Legislativo 81/08 ed eventuali altre funzioni previste da norme di legge o dal Piano dell'Offerta Formativa, sono retribuite con il Fondo di Istituto, in modo forfetario o sulla base dell'impegno orario richiesto
2. La misura della retribuzione degli incarichi di tipo gestionale ed amministrativo attribuiti dal Dirigente Scolastico, fino a un massimo di due, è determinata in sede di accordo annuale di cui all'art. 23 del presente contratto.

Q



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

Articolo 20

Quantificazione delle attività aggiuntive per i personale ATA

1. Le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Clausola di salvaguardia

1. Resta salvo il diritto, per le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 1 comma 1 del presente Contratto Integrativo di Istituto, di adire eventualmente le vie legali nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l'applicazione dell'art. 28 della Legge 300/70, avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL)

e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137

Il presente contratto è letto, approvato e sottoscritto in Val di Zoldo il giorno 8 gennaio 2020 e ha assunto il seguente protocollo:

ISTITUTO COMPRENSIVO VAL DI ZOLDO
Val di Zoldo 8 gennaio 2020
Prot. n. 0000033

Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico

RIGO Paolo



Per la parte sindacale: i Rappresentanti delle RSU di Istituto

Sig.ra DE FANTI Stefania

Sig.ra LAZZARIN Loredana

Per le organizzazioni sindacali territoriali:

FLC CGIL _____

CISL SCUOLA _____

FED. UIL SCUOLA RUA _____

SNALS CONFAL _____

FED. GILDA UNAMS _____

